



## Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE  
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE  
PUBBLICA E DEL PERSONALE  
Unità di Staff

**Ufficio Unico Procedimenti Disciplinari**  
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO  
Tel. 091.7072826 - telefax 091.7072843  
upd@regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: Pio Guida  
Email: pguida@regione.sicilia.it

Prot. n. 57465/PG

Palermo, 29 APR. 2014

OGGETTO : Direttiva sulla attuazione art. 47, del D.Lgs. 33/2013 “Regolamento sanzioni amministrative – per l’omessa ed incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati”.

- Ai Referenti  
per la Prevenzione della Corruzione  
e per la Trasparenza
- Agli Uffici di diretta collaborazione  
del Presidente e degli Assessori
- Ai Dirigenti dei Servizi  
Gestione Giuridica e Gestione Economica  
del Comando del Corpo Forestale
- All’ Area Affari Generali  
del Dipartimento Funzione Pubblica
- Ai Servizi Gestione Giuridica del Personale  
del Dipartimento Funzione Pubblica
- Al Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione
- All’ Servizio 4 Innovazione, Modernizzazione  
e Gestione Integrata delle banche dati
- Ai Responsabili del Procedimento di  
Pubblicazione dei Contenuti sui Siti  
Istituzionali dei Dipartimenti e degli Uffici  
equiparati
- All’ Ufficio per le Attività di Coordinamento dei  
Sistemi Informativi Regionali e l’Attività  
Informatica della Regione e delle Pubbliche  
Amministrazioni Regionali

	Al	Webmaster del sito istituzionale della Regione Siciliana
E p.c.	All'	On.le Presidente della Regione Sicilia
	All'	Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
LORO SEDE		

La presente direttiva disciplina il regime sanzionatorio riguardante l'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni dei dati di cui agli art. 14 e 22 del D.Lgs. 33/2013.

Tali informazioni riguardano in generale la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica.

Per tali irregolarità l'art.47 del D.Lgs. 33 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e la pubblicazione del relativo provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione.

Alla disciplina di cui al presente articolo sono soggetti i componenti dell'Organo di indirizzo politico quali il Presidente della Regione e gli Assessori Regionali;

Relativamente agli stessi l'amministrazione è obbligata a pubblicare i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di proclamazione o di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi, di qualsiasi natura, connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposto;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'art. 2, della legge 5 luglio 1982 n. 441, nonché le attestazioni patrimoniali e dichiarazioni dei redditi di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal D.Lgs. 33/2013 limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Deve essere in ogni caso data evidenza al mancato consenso mediante la sua pubblicazione nella stessa sezione.

Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico, non si applicano le disposizioni dello stesso D.Lgs. che prevedono la pubblicazione dei dati in "formato aperto".

L'amministrazione pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

### Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei dati

Il Presidente della Regione con nota n. PG/2013/124929 del 23/09/2013 ha emanato una direttiva riguardante gli adempimenti da porre in essere da parte dei soggetti interessati. A tale direttiva ha fatto seguito la nota n. 131700 dell'08/10/2013 del Servizio V del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica al fine di assicurare la corretta e tempestiva attuazione della normativa in oggetto e uniformare la pubblicazione dei dati richiesti sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Sezione “Amministrazione Trasparente”, il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione, ha predisposto delle apposite tabelle per la comunicazione dei dati previsti.

I Capi di Gabinetto del Presidente e degli Assessori regionali, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013, garantiranno il tempestivo e regolare flusso delle informazioni per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, nel rispetto dei prescritti termini di legge, secondo le indicazioni contenute nella delibera ANAC (ex CIVIT) n. 50 del 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014/2016”.

Le tabelle di cui sopra, debitamente compilate e corredate dalla relativa documentazione, devono essere inoltrate all'indirizzo: [webmaster@regione.sicilia.it](mailto:webmaster@regione.sicilia.it) e, in copia, al Servizio 5 “Trasparenza e Semplificazione” ([servizio5.fp@regione.sicilia.it](mailto:servizio5.fp@regione.sicilia.it)). La documentazione allegata alle tabelle dovrà essere trasmessa previa scansione e in formato PDF o equivalente.

Il webmaster provvede agli adempimenti di pubblicazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti e darà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei dati sul sito ai Capi di Gabinetto.

Sarà cura di quest'ultimi comunicare l'avvenuta pubblicazione dei dati suddetti al Servizio 5 “Trasparenza e Semplificazione”.

Inoltre, per ogni successivo aggiornamento dei dati, i signori Capi di Gabinetto ed il webmaster avranno cura di provvedere ad attivare la medesima procedura sopra descritta in ordine all'invio dei dati e alla comunicazione della loro avvenuta pubblicazione, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste al comma 1 dell'art. 47 del predetto decreto.

La trasmissione delle tabelle al webmaster deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data:

- 1) di proclamazione del Presidente della Regione;
- 2) dell'atto di nomina ad Assessore regionale.

Il webmaster provvederà alla pubblicazione entro 30 giorni dal ricevimento delle tabelle.

L'Autorità competente alla erogazione delle sanzioni è individuata nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per l'amministrazione della regione siciliana, il quale attiva il procedimento su segnalazione del Servizio V Semplificazione e trasparenza del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Il Responsabile trasmette gli atti per l'istruttoria all'unità di staff ufficio per i procedimenti disciplinari del medesimo dipartimento, nel rispetto del principio della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla irrogazione della sanzione (art. 17 e 18 della legge 689/1981).

Il responsabile prima della irrogazione della sanzione, contesta all'interessato l'infrazione assegnando un termine di 30 giorni per la produzione di una eventuale memoria difensiva. Decorso tale termine ed entro il termine di ulteriori 30 giorni il Responsabile, su istruttoria dell'UPD, valuta la gravità della infrazione e l'eventuale memoria difensiva, procedendo all'irrogazione della sanzione, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione anche in relazione alla gravità del fatto e della intenzionalità del comportamento.

Agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.22 del D.Lgs 33/2013 sono soggetti gli enti pubblici vigilati e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti che abbiano delle partecipazioni in società di diritto privato.

Secondo tale norma ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Si considerano enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui sopra.

Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) devono essere pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Infine le presenti disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle società partecipate quotate in mercati regolamentati e delle loro controllate.

Con direttiva n.123033 del 18 settembre 2013 del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è stato stabilito che i dirigenti generali dei dipartimenti, che esercitano attività di vigilanza e controllo sui predetti enti e società, sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati utilizzando delle tabelle predisposte in conformità della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50 del 2013.

Tali tabelle devono essere inviate al webmaster ed al Servizio V "Trasparenza e semplificazione" di questo Dipartimento per la pubblicazione sul sito istituzionale e per il previsto monitoraggio.

Alla disciplina del presente articolo sono pertanto soggetti:

- I dirigenti generali dei dipartimenti regionali cui fanno capo gli enti e le società di cui sopra e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- I legali rappresentanti di ogni ente pubblico vigilato o di ente di diritto privato in controllo pubblico della Regione Siciliana;

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013:

“La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.22, comma 2, da luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione”.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico, il relativo compenso e le indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento.

Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'Autorità competente alla erogazione delle sanzioni è individuata nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per la Regione siciliana, il quale attiva il

procedimento su segnalazione del Servizio V "Trasparenza e semplificazione" del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Il Responsabile trasmette gli atti per l'istruttoria all'unità di staff "Ufficio per i procedimenti disciplinari" del medesimo dipartimento, nel rispetto del principio della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla irrogazione della sanzione (art. 17 e 18 della legge 689/1981).

Il Responsabile, prima della irrogazione della sanzione, contesta all'interessato l'infrazione assegnando un termine di 30 giorni per la produzione di una eventuale memoria difensiva.

Decorso tale termine ed entro il termine di ulteriori 30 giorni il Responsabile, su istruttoria dell'UPD, valuta la gravità della infrazione e l'eventuale memoria difensiva, procedendo all'irrogazione della sanzione, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità anche in relazione alla gravità del fatto e della intenzionalità del comportamento.

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti è comunque vietata l'erogazione agli enti di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

Nella considerazione della importanza della presente direttiva si invitano tutti i Referenti dell'anticorruzione, dirigenti generali dei dipartimenti cui fanno riferimento gli enti in questione, a darne la massima diffusione tra i propri Uffici che abbiano attribuite tali competenze e presso tutti gli amministratori degli enti interessati.

I responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti dei siti dei dipartimenti regionali e degli uffici equiparati avranno cura di pubblicarla sulla pagina web del ogni sito istituzionale.

La presente direttiva è altresì inviata all'Ufficio Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l'attività Informatica della Regione e delle pubbliche Amministrazioni regionali ed in particolare al webmaster che è incaricato di pubblicare la direttiva sul sito istituzionale della Regione nella sezione "novità" del link amministrazione trasparente.

Il Servizio V "Trasparenza e semplificazione" del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale curerà il monitoraggio delle attività poste in essere da ogni ufficio regionale nell'esecuzione della presente che viene altresì trasmessa per opportuna conoscenza all'On.le Presidente della Regione ed al Sig. Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.



Il Dirigente Generale  
Responsabile per la Prevenzione della  
Corruzione e per la Trasparenza  
L. Giammanco